

## **Avv. Michele IACOVIELLO**

v. Vassalli Eandi 28 - 10138 TORINO

Tel. 011 / 43.41.372 - Fax: 011 / 44.74.148

[studioiacoviello@iacoviello.it](mailto:studioiacoviello@iacoviello.it)

[www.iacoviello.it](http://www.iacoviello.it)

Spett.

**Intesa San Paolo** - [info@pec.intesasanpaolo.com](mailto:info@pec.intesasanpaolo.com),

e **Dott. Carlo Messina** [carlo.messina@intesasanpaolo.com](mailto:carlo.messina@intesasanpaolo.com)

**INPS** - [dc.bilancicontabilitaservizifiscali@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.bilancicontabilitaservizifiscali@postacert.inps.gov.it)

**AdE** - [dc.sac.controllo\\_automatizzato@pce.agenziaentrate.it](mailto:dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it)

**ABI – Associazione Bancari Italiana** - [abi@pec.abi.it](mailto:abi@pec.abi.it)

**Organizzazioni Sindacali nazionali:**

1. FABI - [federazione@fabi.it](mailto:federazione@fabi.it)
2. First – Cisl - [info@firstcisl.it](mailto:info@firstcisl.it)
3. Fisac – Cgil - [cgil@fisac.it](mailto:cgil@fisac.it)
4. Uilca – Uil - [uilca@uilca.it](mailto:uilca@uilca.it)
5. Unisin Falcri-Silcea-Sinfub - [info@falcrintesa.it](mailto:info@falcrintesa.it)

### ***Oggetto: Diffida in merito ai recenti avvisi bonari sull'assegno d'esodo inviati per l'anno 2016***

Scrivo la presente su mandato delle seguenti Associazioni dei Pensionati, in rappresentanza dei loro iscritti:

1. Unione Nazionale fra i Pensionati del Banco di Napoli
2. Associazione Pensionati San Paolo
3. Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio di Firenze
4. Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
5. Associazione Amici Comit - Piazza Scala
6. Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio di Venezia
7. Associazione Sindacale Pensionati Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia

Come è ben noto, l'Agenzia delle Entrate sta inviando numerosi avvisi bonari ai lavoratori bancari che sono stati collocati al Fondo di Solidarietà, intimando al lavoratore di pagare una riliquidazione di imposta per l'anno 2016.

Il motivo della richiesta sarebbe apparentemente la riliquidazione delle imposte sul TFR, ma in realtà si tratta proprio dell'assegno d'esodo erogato nell'anno 2016.

Gli importi richiesti non sono affatto simbolici, perché incidono significativamente sulla misura finale dell'assegno d'esodo, e vi è la prospettiva concreta di un imminente avviso bonario anche per i redditi l'anno 2017.

## **1. L'INVIO DEGLI AVVISI BONARI PER IL 2016**

### **a. La situazione di fatto di incertezza a causa degli errori dell'INPS**

Ad aggravare la situazione vi è l'inammissibile incertezza della situazione di fatto, con un comportamento sfuggente di tutti i soggetti coinvolti.

Va premesso che il CU consegnato dall'INPS ai lavoratori appare diverso da quello che lo stesso lavoratore può scaricare dal suo cassetto fiscale. Per di più l'INPS, nella versione inserita nel cassetto fiscale, ha inserito erroneamente non solo la dicitura TFR (con la data di cessazione del rapporto di lavoro), ma addirittura il codice fiscale del datore di lavoro (In questo caso Intesa Sanpaolo) come sostituto d'imposta.

Si veda il seguente esempio, in cui il codice fiscale è appunto quello di Intesa Sanpaolo, e non dell'INPS.

Ammontare erogato nel 2017	Titolo	Erogato in anni precedenti	Anno di ultima erog.	Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)
869 31.564,39	870 E	871	872	873 00799960158

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA					
Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno #01 31.564,39	Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti #02	Detrazione #03 Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c.	Ritenuta netta operata nell'anno #04 7.259,85 TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda	Ritenute sospese #05 TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda	
Ritenute operate in anni precedenti #06 TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo	Ritenute di anni precedenti sospese #07 TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo	TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo #08	#09	#10	
#11	#12	#13	DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO		
Data di inizio rapporto di lavoro	Data di cessazione rapporto di lavoro #15 giorno mese anno 30 09 2012	Quota eccedente #16	Giorni di sospensione #17	Tempo deter. #18	Operazioni straordinarie (codice fiscale del sostituto) #19

### b. I vari soggetti coinvolti

Malgrado questa situazione obiettivamente incerta, nessuno prende una posizione chiara.

– **l'INPS** con il messaggio n. 1903 del 12/05/2021 ha sostanzialmente negato di avere della responsabilità nella trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate ed ha letteralmente comunicato quanto segue:

*“come precisato nella circolare INPS n. 90/2015, l'Istituto, in qualità di sostituto di imposta, applica l'aliquota TFR determinata e comunicata dagli istituti di credito, nella loro veste di datori di lavoro, all'atto di presentazione della domanda di accesso alla prestazione, nonché certifica i relativi dati ai fini fiscali.*

*Ciò posto, si fa presente che il regime della tassazione separata TFR stabilisce ordinariamente che l'Agenzia delle Entrate provveda a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti (articolo 19, comma 1, ultimo periodo, TUIR).*

*In ogni caso, per ogni ulteriore profilo meritevole di attenzione in ordine alle predette richieste di chiarimento, si fa presente che questo Istituto si è fatto parte attiva con Agenzia delle Entrate per la definizione della vicenda.*

– **L'Agenzia delle Entrate** a livello nazionale non ha affatto preso una posizione, ed a livello periferico ha cercato sostanzialmente di eludere temporaneamente il problema invitando a pagare la prima rata trimestrale, oltre ad invitare spesso a presentare un'istanza di **autotutela**, che in questi casi è in realtà inapplicabile, ed in ogni caso non sospende l'esecutorietà dell'avviso bonario (Cass. 14/11/2019, n. 29650).

Per di più, ed in modo che a noi pare illegittimo, l'Agenzia delle Entrate da un lato asserisce di aver richiesto dei necessari chiarimenti all'INPS, ma contemporaneamente si rifiuta di sospendere la decorrenza dei termini dell'avviso bonario.

Mi viene infatti riferito da alcune Agenzie delle Entrate:

*“la Direzione Centrale Servizi Fiscali dell'Agenzia delle Entrate di Roma ha comunicato quanto segue:*

*“Coerentemente con i dati contabili forniti dall'INPS nelle CU rilasciate ai percipienti, le somme sono state assoggettate a tassazione separata dall'Agenzia con applicazione dell'aliquota media dei redditi del quinquennio antecedente la maturazione del diritto.*

***Attualmente sono in corso verifiche con l'INPS volte ad accertare la corretta qualificazione dei predetti redditi dal punto di vista fiscale”.***

Su questo aspetto verranno presentati i relativi esposti al **Garante del Contribuente**, non essendo ammissibile che il contribuente sia tenuto comunque a pagare anche durante l'istruttoria ed in una situazione di riconosciuta necessità di chiarimenti.

– I **Sindacati e l’ABI** in pratica non prendono posizione, poiché non riescono a definire chi dovrebbe pagare (o la Banca o il lavoratore, non vi è alternativa) nell’ eventualità che le somme richieste risultassero effettivamente dovute da qualcuno, sia pure per la prima volta dopo 20 anni. Anche a seguito dell’incontro del 26 maggio non è venuto fuori sostanzialmente nulla, se non un generico appello all’Agenzia delle Entrate, con la quale dovrebbe tenersi un incontro il giorno 9 giugno 2021 alle ore 10,30.

### **c. La novità in diritto della richiesta dell’AdE**

La incertezza della situazione di fatto ingenerata dall’INPS, comunque, non esaurisce la problematica perché va evidenziato come l’AdE, nella sua **Risoluzione n. 290 del 2020** (pressoché contestuale all’emissione di questi avvisi bonari, risalenti al giugno 2020 e poi differiti), ha per la prima volta ammesso la configurabilità della riliquidazione della tassazione sull’assegno d’esodo, peraltro mai attuata dalla stessa AdE per circa 20 anni (ed in questo caso con incomprensibile e gravissimo danno erariale).

Questo panorama confuso impone di ripercorrere compiutamente l’origine del Fondo di Solidarietà dei bancari, e la sua peculiarità (forse ingiustificata) in tema di tassazione rispetto agli altri analoghi Fondi.

## **2. IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEI BANCARI**

Presso l’Inps sono istituiti da oltre venti anni i cosiddetti Fondi di solidarietà, che erogano ai lavoratori delle prestazioni per il caso di prepensionamento e di disoccupazione.

Mentre nel settore dell’Industria esistono da molto tempo la Cassa Integrazione e la mobilità, in alcuni settori (fra cui le Banche) fino agli anni ‘90 non esistevano questi meccanismi a protezione dei lavoratori.

### **a. L’origine dei Fondi di Solidarietà**

Nel 1996, con il c.d. *“Pacchetto Treu”* si intervenne nei settori del mercato del lavoro che erano stati fino ad allora sprovvisti di *“ammortizzatori sociali”*, fra cui le Banche, e venne quindi emanata la legge 23/12/96 n. 662, che all’art. 28 dispose l’istituzione presso l’INPS di specifici fondi di categoria per i *“settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali”*, con rinvio a successivi regolamenti ministeriali.

Mentre per la Cassa Integrazione e l’indennità di mobilità il costo economico è a carico dell’INPS (anche per la contribuzione figurativa), al contrario per questi Fondi di Solidarietà gli assegni straordinari vengono erogati solo formalmente dall’INPS, ma con addebito diretto ai datori di lavoro.

### **b. La natura pubblica e non privata dei Fondi di Solidarietà**

La natura pubblica di questi Fondi è pacifica anche nella dottrina giuridica: si vedano in proposito: Cecconi – Niccolai in *“La gestione degli esuberanti nel settore del credito”*, in *Riv. Dir. Lav.*, 2001, I, 13:

*“Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e riqualificazione professionale del personale del credito” nasce solo a seguito del recepimento dell’accordo collettivo in un decreto ministeriale. La natura pubblicistica del Fondo provoca una sensibile delimitazione dell’autonomia collettiva, che viene vincolata sia nella sostanza sia nella forma: [è] la legge ad indicare i contenuti dell’accordo; inoltre, condizione di validità dell’atto [è] il decreto di recepimento, emanato previo controllo di conformità”.*

Le parti, quindi, non possono istituire dei Fondi meramente *“privati”* (come nella previdenza complementare), ma debbono farlo presso l’Inps, e con i *“principi e criteri direttivi”* stabiliti dalla legge.

### **c. I successivi Decreti Ministeriali**

La legge 662/96, all’ art. 28, comma 1, rinviava poi alla successiva normazione secondaria (*“con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”*).

In proposito venne emanato il D.M. 27 novembre 1997 n. 477: *Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni*, che era relativo a tutti i settori

interessati (questo Regolamento di recente è stato poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dalla “Legge Fornero”, ovvero dall’articolo 3, comma 47, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92).

E’ importante osservare come questo D.M. 27 novembre 1997 n. 477 esplicitamente pone ogni costo a carico dei datori di lavoro:

– l’art.1, comma 2, lett. e) dispone che “*Gli ulteriori contributi allo scopo necessari sono a **totale carico dei datori di lavoro;***”

– l’art. 2, n. 2, stabilisce che: “*Gli interventi a carico dei fondi, di cui al successivo articolo 3, sono concessi previa **costituzione di specifiche riserve finanziarie** ed entro i limiti delle risorse già acquisite*”. Questo significa che se il Fondo non ha **prima** incassato la provvista dal datore di lavoro, non può nemmeno erogare le sue prestazioni, poichè queste non sono a carico dell’INPS.

#### **d. La deroga al principio di automaticità delle prestazioni**

Queste norme che impongono all’INPS di non pagare nulla se prima non ha incassato la provvista dalla Banca, dimostrano chiaramente che nei Fondi di Solidarietà non vale il c.d. “*principio di automaticità delle prestazioni*”.

Nei Fondi di Solidarietà il datore di lavoro provvede **preventivamente** al pagamento a favore dell’Inps della somma necessaria, e successivamente l’Inps provvede ai pagamenti di legge.

Adirittura nei Fondi istituiti dalla Legge Fornero, per tutti i settori, è previsto che l’Inps non possa erogare le prestazioni se non vi è una fideiussione bancaria da parte del datore di lavoro, e l’Inps non è tenuto a provvedere ai pagamenti se il datore di lavoro non offre la fideiussione bancaria e non provvede al pagamento delle varie prestazioni dovute.

Infatti la Legge Fornero, all’art. 4, esplicitò ancora più chiaramente che l’onere è a totale carico del datore di lavoro, e che anzi l’INPS non deve pagare nulla se **prima** non ha incassato le somme dal datore di lavoro. Si legge testualmente all’art. 4 della Legge 92/2012:

1. “*il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti*” (comma 1);
2. “*il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi*” (comma 3);
3. “*il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni*” (comma 5);
4. “*Il pagamento della prestazione avviene da parte dell’INPS con **le modalità previste per il pagamento delle pensioni***” (comma 7)

Quest’ ultimo comma 7 (“*con le modalità previste per il pagamento delle pensioni*”) ci fa capire con chiarezza che l’assegno straordinario viene normalmente tassato in modo **ordinario** come le pensioni (con aliquota ordinaria e la possibilità delle deduzioni e detrazioni) e **non** a tassazione separata.

#### **e. Il Fondo di Solidarietà delle Banche**

Nel settore delle Banche venne stipulato l’Accordo Nazionale 28 febbraio 1998, che venne poi recepito nel D.M. 158/2000, che istituì il “*Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito*”.

Dopo l’Accordo Nazionale ABI – Sindacati del 20 dicembre 2013, venne emanato il Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 che lo recepiva.

Anche il Decreto Ministeriale sulle Banche del 28/07/ 2014 n. 83486, all’art. 6, comma 3, stabilisce che:

2. Per la prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) è dovuto, da parte del datore di lavoro un contributo straordinario [...] in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

### 3. L'ASSEGNO NETTO E LA SUA TASSAZIONE

#### a. Gli oneri a carico del datore di lavoro

Il datore di lavoro in pratica si accolla tre diversi oneri:

- L'importo netto dell'assegno straordinario;
- L'importo delle imposte da versare;
- L'importo della contribuzione correlata.

L'Inps, dopo aver riscosso quegli importi, provvede ad erogare al lavoratore l'importo netto, ed a versare all'Agenzia delle Entrate le imposte dovute (oltre a ad accreditare presso di sé la contribuzione correlata così riscossa).

L'art. 10, al comma 7, del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486 stabilisce che:

7. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari [...] alla somma dei seguenti importi:

- 1) l'importo **netto** del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia.
- 2) l'importo delle **ritenute di legge** sull'assegno straordinario.

#### b. Il calcolo dell' assegno netto da pagare al lavoratore

Il lavoratore ha diritto ad un assegno mensile pari al netto della pensione futura, e per questo si aggiungono in questo calcolo virtuale anche gli anni ancora mancanti.

Poi si calcola il netto della pensione, come se il lavoratore fosse effettivamente già pensionato, con le aliquote ordinarie della tassazione della pensione.

A questo punto si ottiene il netto virtuale della pensione, e questo importo diventa in concreto l'assegno straordinario netto che viene erogato mensilmente dall'INPS al lavoratore ed indicato nel CU.

#### c. La regola della tassazione ordinaria

Sulla modalità di tassazione dell'assegno è lo stesso sito dell' INPS a scrivere che: *“Il regime fiscale dell'assegno straordinario erogato in forma rateale è generalmente quello della tassazione **ordinaria**, con l'**eccezione** degli assegni straordinari del Credito Ordinario, del Credito Cooperativo, di Poste Italiane SpA, assoggettati al regime della tassazione **separata** con l'utilizzo dell'aliquota TFR/ TFS, ex art. 19 del TUIR”.*

Quindi abbiamo una regola generale (la tassazione **ordinaria**) ed una eccezione (la tassazione **separata**).

La tassazione ordinaria vale per tutti i Fondi, mentre la tassazione separata vale solo per le Banche e per le Poste, poiché per loro non si applicano le aliquote irpef ordinarie, ma quelle più ridotte della tassazione del TFR, ovvero la c.d. “tassazione separata”.

#### d. La tassazione separata del Fondo delle Banche

La norma che dispone questo privilegio per le Banche non ha molta giustificazione, poiché la tassazione separata si applica al TFR solo perché questo è maturato nel corso di molti anni. Quando invece si tratta di

somme erogate mensilmente, come lo stipendio o la pensione, è ovvio che tale importo mensile venga assoggettata a tassazione ordinaria, non trattandosi di somme arretrate, e neppure riferibili a più anni.

Anche il trattamento di mobilità erogato dall'INPS ai lavoratori è soggetto a tassazione ordinaria se erogato mensilmente, e a tassazione separata soltanto se erogato in un'unica soluzione.

Questo meccanismo privilegiato per le Banche, oltre a non avere una logica, provoca un danno al lavoratore, poiché fra l'altro gli preclude le normali detrazioni di imposta (mutuo, spese sanitarie, ecc.).

Questa applicazione discriminatoria ai soli lavoratori delle Banche e delle Poste produce indubbiamente una disparità ingiustificata di trattamento di dubbia costituzionalità, per violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, oltre alla violazione dell'articolo 38 Cost. in tema di adeguatezza della tutela contro la disoccupazione. Viene altresì violato il principio di capacità contributiva e di progressività di cui all'articolo 53 Cost., perché a parità di reddito e di situazione viene ingiustamente applicato una tassazione diversa.

La norma che stabilisce questo regime differenziato per le Banche è antica ed addirittura anteriore alla stessa istituzione del Fondo di Solidarietà con il DM 158/2000.

L' art. 59, comma 3 (terzo periodo, lettera a) della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, così recita: *“al medesimo regime fiscale previsto dal citato art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'art. 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati **fondi nazionali per il settore del credito** in luogo dei datori di lavoro”*.

#### **e. L'onere fiscale è a carico delle Banche e non dell'esodato**

I Decreti Ministeriali sui Fondi di Solidarietà delle Banche pongono a carico delle Banche genericamente *“l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario”*, rendendo evidente che l'intero importo delle *“ritenute di legge”* è a carico sostanziale del datore di lavoro.

Non siamo nella classica situazione degli altri Fondi in cui il datore di lavoro – tramite l'INPS – paga un importo **lordo**, da cui viene trattenuta poi la tassazione ordinaria per *“nettizzarlo”*, e per la quale il lavoratore poi in sede di denuncia dei redditi può operare le detrazioni e le deduzioni.

Qui siamo in una ipotesi eccezionale di anomala applicazione della tassazione separata (al di fuori dei casi consentiti) che è servita a ridurre pragmaticamente l'onere a carico delle Banche con un oggettivo danno economico dei lavoratori (che hanno perso le detrazioni) e quindi va esclusa la sussistenza del classico meccanismo secondo cui vi è un datore di lavoro che svolge il ruolo di **sostituto d'imposta** verso un lavoratore con il ruolo c.d. di **sostituito d'imposta**.

In questo senso è l'orientamento unanime della Cassazione, iniziato nel 2012 (**Cass. n. 9144/2012**) ed è proseguito ininterrotto ancora oggi nel 2021 (**Cass. n. 7958/2021**), una lunga ed unanime serie di sentenze: Cass. n. 22386 del 2018; n. 19980 del 2017; n. 26926 del 2016; n. 26927 del 2016; n. 18128 del 2014; n. 9144 del 2012; n. 5480 del 2012; n. 5364 del 2012; n. 4425 del 2012.

E' curioso notare come queste sentenze unanimi siano state emesse proprio su ricorso dello stesso INPS, che ha illustrato nelle sue difese in Cassazione, con molta chiarezza, proprio le argomentazioni qui invocate:

Come si legge testualmente nella citata Cass. 7958/2021, l'INPS *“rileva che la funzione di sommare all'importo netto della pensione, che sarebbe spettata al dipendente esodato, quello delle ritenute di legge sull'assegno, è quella di rendere neutro, ai fini fiscali, l'assegno stesso in favore del percipiente, in quanto mediante tale operazione è il Fondo a conferire al beneficiario un importo corrispondente alle ritenute, poi effettuate dal sostituto d'imposta e versate all'Erario, in modo da favorire l'esodo, incentivandolo mediante la neutralizzazione del prelievo fiscale”*.

Osserva poi nella motivazione la stessa Cassazione che:

*“la determinazione dell'importo dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, previsto, fra l'altro, per i dipendenti che risolvono anticipatamente il rapporto di lavoro ai sensi del D.l. 28 aprile 2000, n. 158, art. 5,*

comma 1, lett. b), va effettuata in applicazione di tale Decreto, art. 10, comma 9, che dispone che la misura lorda dell'assegno è computata sommando l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, nonché l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;

per poi concludere che:

*“L'esigenza viene realizzata mediante la corresponsione di un assegno straordinario che corrisponde esattamente al trattamento pensionistico così determinato, e ciò spiega la previsione che a tale importo venga aggiunto quello delle ritenute che per legge sono dovute sull'assegno, secondo un meccanismo che vale ad assicurare ai beneficiari la percezione, anticipata, di un reddito uguale all'importo della pensione”.*

**Non è quindi a caso che l'Agenzia delle Entrate, dal 2000, non abbia mai chiesto a nessuno (né agli esodati e neppure all'INPS o alle Banche) la riliquidazione delle imposte.**

#### **4. LA RILIQUIDAZIONE CHIESTA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

A noi pare che, prescindendo da eventuali errori di fatto presenti nelle comunicazioni dell'Inps, l'attuale richiesta dell' AdE sia comunque infondata anche in diritto, e precisamente:

- a. In via principale: le somme richieste non sono dovute da **nessun soggetto** (neppure dall'Inps e dalle Banche);
- b. In via subordinata: le somme non sono a carico del lavoratore, ma **dell' Inps**, salvo rivalsa sulle Banche;
- c. Ancora in subordine: le somme non sono a carico dell' Inps, ma direttamente delle **Banche**, per una clausola negoziale traslativa di imposta;
- d. in ulteriore subordine: si eccepisce la erroneità del conteggio, essendo stati utilizzati **i cinque anni** anteriori alle dimissioni, anziché al 2016;
- e. in ancora ulteriore subordine: non è stata osservata la **Risoluzione dell' AdE n. 290 del 2020**, sulla possibilità di invocare detrazioni e deduzioni.

##### **a. In via principale: le somme richieste non sono dovute da nessun soggetto (neppure dall'Inps e dalle Banche)**

Come è ben noto, non tutti i redditi a tassazione separata danno luogo automaticamente a riliquidazione.

Di conseguenza la somma oggi richiesta dall'AdE a titolo di riliquidazione non deve essere pagata né dal lavoratore esodato, né dall' Inps e neppure dal datore di lavoro. Si tratta quindi di una delle varie ipotesi di tassazione separata non seguita da riliquidazione.

L'esempio più vicino al nostro caso (ma non l'unico) è costituito dalla **capitalizzazione** della pensione, una volta previsto dall'art. 20 del TUIR che è stato poi abrogato con effetto dal 1° gennaio 2007 dal Decr. Leg.vo n. 252 del 2005, all' art. 21, comma 3, lett. c): vedi Circolare n. 70/e del 18 dicembre 2007 dell'Agenzia delle Entrate, a pag. 35.

Vi è quindi infondatezza della richiesta per violazione dell'art. 10, comma 9, n. 2 del D.M. 158/2000 nonché dell'art. 10, comma 7, n. 2 del D.M. 83486/2014.

Qui non si è in presenza del comune meccanismo *“pagamento lordo – ritenuta + riliquidazione”*.

Qui la situazione è assai diversa per precisa volontà di legge: il lavoratore percepisce solo il netto corrispondente alla tassazione ordinaria della sua pensione ordinaria, a cui si aggiunge, per precisa volontà di legge un importo fiscale ridotto predeterminato dalla legge, in considerazione della rilevanza sociale del problema.

Questo è ben illustrato dalla Cassazione sopra citata su ricorso dello stesso INPS.

Come afferma Cass. **n. 22386/2018**: *“l'inclusione dell'importo pari alle ritenute correnti sull'assegno nella base di calcolo della prestazione comporta una **traslazione dell'onere dell'imposta** dal beneficiario*

dell'assegno al Fondo erogatore", è ciò ben comprensibile "poichè questa modalità di calcolo consente di neutralizzare l'incidenza delle ritenute e di garantire ai dipendenti "prepensionati" la percezione di un importo netto pari al trattamento pensionistico anticipato".

Il Fondo di Solidarietà, quindi, eroga al lavoratore in esodo non il **lordo**, ma il **netto**, e nessuno ha mai parlato di riliquidazione, nemmeno l' AdE per 20 anni, con ogni conseguenza sull'affidamento del contribuente.

La legge rinvia all'art. 17 (oggi art. 19) del TUIR solo per indicare il parametro di calcolo (come per la capitalizzazione), ma non certo per estendere impropriamente a queste somme l'intero regime compresa la riliquidazione, considerato che la legge pone a carico del Fondo e non del lavoratore "le ritenute di legge" così determinate, all'evidente scopo di alleggerire il costo sociale degli esuberanti, come già riconosciuto dalla Cassazione.

La stessa deroga al principio di automaticità conforta questa tesi, perché l' INPS ha il divieto di anticipare delle somme non ancora riscosse dal datore di lavoro, e questo esclude che si possa procedere ad una successiva riliquidazione a suo carico, poiché l'INPS (cioè la collettività) dovrebbe pagare "a credito" del datore di lavoro.

Si tratta quindi di una interpretazione perfettamente coerente con il sistema, e la migliore conferma è proprio la interpretazione ventennale della stessa Agenzia delle Entrate.

#### **b. In via subordinata: le somme non sono a carico del lavoratore, ma dell' Inps, salvo rivalsa sulle Banche**

La legge prevede il diritto del lavoratore all'assegno netto, lasciando a carico degli altri soggetti (INPS e Banche) in proprio l'onere fiscale e contributivo.

Se proprio vi deve essere una rivalsa per un eventuale conguaglio o riliquidazione di tale imposta, è la legge a precisare quale sia il soggetto che si debba accollare tale onere.

Pertanto ogni avviso di riliquidazione - in denegata ipotesi - andrebbe correttamente indirizzato all'Inps, che agirebbe poi in rivalsa verso la Banca come previsto dalla legge.

#### **c. Ancora in subordine: le somme non sono a carico dell' Inps, ma direttamente delle Banche**

I vari D.M. istitutivi dei Fondi trovano un fondamento necessario nell'autonomia collettiva, poiché il D.M. 27 novembre 1997 n. 477, all'art. 1, comma 3, stabilisce che: "I contratti collettivi, depositati ai sensi del comma 1 e conformi alle disposizioni del comma 2, costituiscono principi e criteri direttivi, validi ai fini dell'esercizio del potere regolamentare, per il proprio ambito di riferimento".

Quindi l'autonomia collettiva, che da un lato ha predisposto il Regolamento del Fondo da recepire nel D.M., e dall'altro ha poi sottoscritto i singoli accordi di esodo con rinvio alla suddetta regolamentazione ministeriale, ha contestualmente sottoscritto una **clausola traslativa d'imposta**, come afferma Cass. n. **22386/2018**: "l'inclusione dell'importo pari alle ritenute correnti sull'assegno nella base di calcolo della prestazione comporta una **traslazione dell'onere dell'imposta** dal beneficiario dell'assegno al Fondo erogatore".

La validità di tale clausola traslativa di imposta è ormai pacificamente riconosciuta dalla Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SU 08/03/2019 n. 6882).

#### **d. Erroneità contabile della somma richiesta in riliquidazione**

Come è noto, l'aliquota da applicare per la riliquidazione è quella della media dei cinque anteriori alla percezione dell'importo da tassare.



Trattandosi di somme percepite pacificamente nel 2016, gli anni in questione avrebbero dovuto essere quelli 2011/2015.

Invece l' Agenzia delle Entrate, evidentemente indotta in errore dall'INPS, ha applicato l'aliquota media dei cinque anteriori alla cessazione del rapporto di lavoro (anziché del 2016), come se si trattasse di TFR, e questo ha inficiato l'intero calcolo, portando ad applicare un'aliquota più elevata.

Considerato questo errore contabile generalizzato, si dovrebbero sospendere gli attuali avvisi bonari, per poi emetterne degli altri correttamente ricalcolati, da cui decorreranno nuovamente i 30 gg. di legge.

In questa ipotesi non è da escludere il diritto del contribuente ad un **rimborso di imposta**, poiché egli negli anni di permanenza a carico del suddetto Fondo di Solidarietà, ha percepito solo redditi a tassazione separata e non a tassazione ordinaria, e quindi potrebbe aver diritto all'aliquota più bassa del 23 %.

Si veda il seguente esempio concreto:

### L'avviso bonario notificato

<b>CALCOLO IMPOSTA TASSAZIONE SEPARATA DAL 1/1/2001</b>	Totale imponibile dal 1/1/2001 (i + l + m + n + o + p + q + r)					31.564,39
	Redditi complessivi netti del quinquennio precedente					
	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2009	Anno 2008	Anno 2007	
	43.709,00	43.496,00	37.404,00	40.175,00	36.562,00	
	Aliquota media del quinquennio precedente					28,86
<b>CALCOLO DELLA IMPOSTA DOVUTA</b>	Imposta lorda tassazione separata dal 1/1/2001					9.109,48
	Detrazioni (art. 11, comma 5, d.lgs. 47/2000 c/o art. 19, comma 1-ter, TUIR)					0,00
	Imposta netta tassazione separata dal 1/1/2001 (s)					9.109,48
	Detrazione di cui al DM 20/03/2008 (t)					0,00
	Imposta a tassazione separata (h + s - t)					9.109,48
	Imposta a tassazione ordinaria					8.314,85
	Tassazione applicata					(*) 0
	TOTALE IMPOSTA NETTA (u)					8.314,85
	Ritenute operate in anni precedenti dal datore di lavoro					0,00
	Ritenute operate in anni precedenti dal Fondo di tesoreria dell'Inps					0,00
	Ritenute operate nel 2016 dal datore di lavoro					7.259,85
	Ritenute operate nel 2016 dal Fondo di tesoreria dell'Inps					0,00
Art. 2122 codice civile						
Codice fiscale del deceduto						
Quota spettante (w)						
Imposta liquidata in anni precedenti (y)					0,00	
<b>IMPOSTA DOVUTA [(u - v) * w - y]</b>					<b>1.055,00</b>	

(\*) S = Separata, O = Ordinaria

### La riliquidazione (sbagliata) dell'Agenzia delle Entrate

Riliquidazione dell'Agenzia delle Entrate			
Anno 1	2011	43.709,00	29,58%
Anno 2	2010	43.496,00	29,54%
Anno 3	2009	37.404,00	28,16%
Anno 4	2008	40.175,00	28,84%
Anno 5	2007	36.562,00	27,93%
Aliquota media			28,86%
Imposta lorda a tassazione separata		9.109,48	28,86%
Imposta a tassazione ordinaria		8.314,85	26,34%
Totale imposta netta da applicare		8.314,85	26,34%
Ritenute operate dal datore di lavoro		7.259,85	23,00%
<b>Imposta dovuta</b>		<b>1.055,00</b>	

### Il corretto ricalcolo della riliquidazione

ricalcolo della riliquidazione		
2015	0	
2014	0	
2013	0	
2012	30.795,00	26,05%
2011	43.709,00	29,58%
<b>Aliquota media</b>		<b>27,82%</b>

#### e. Mancata applicazione della Risoluzione dell'Agencia delle Entrate n. 290 del 2020.

In ogni caso è orientamento dell' AdE (Risoluzione n. 290 del 2020) quello secondo cui, proprio nel caso di assegno straordinario a carico del Fondo di Solidarietà delle Banche, in sede di riliquidazione è possibile non solo applicare la tassazione ordinaria, se più favorevole, ma anche - con l'assistenza dell'Agencia - applicare le deduzioni e detrazioni spettanti, al fine di poter compiutamente valutare la tassazione di legge, se del caso più favorevole al contribuente.

Tutto ciò esposto,

le scriventi Associazioni dei Pensionati, a tutela dei loro iscritti,

#### CHIEDONO

quanto segue:

1. All' INPS: di fornire finalmente i necessari chiarimenti sulle comunicazioni fiscali di legge relativi agli assegni d'esodo dell'anno 2016, nonché del successivo 2017, per il quale è imminente la notifica di nuovi avvisi bonari dell'AdE;
2. All'Agencia delle Entrate di:
  - a. Revocare gli avvisi bonari notificati per l'assegno d'esodo percepito nel 2016, considerata non solo la loro infondatezza, ma anche la riconosciuta esigenza di chiarimenti in fatto da parte dell'INPS, nonché la sopra esposta erroneità contabile per la scelta sbagliata dei 5 anni;
  - b. Sospendere il prossimo invio degli avvisi bonari relativi all'anno 2017, alla luce delle considerazioni sopra espresse;
3. All'ABI ed ai Sindacati: chiarire negozialmente che in caso di riliquidazione della tassazione separata il relativo onere sarà a carico delle Banche datrici di lavoro;
4. A Intesa Sanpaolo di accollarsi ogni eventuale onere alla luce della clausola traslativa di imposta sottoscritta.

Si diffida i destinatari a procedere in questo senso, riservandosi in difetto ogni opportuna azione di legge, in tutte le sedi competenti.

Distinti saluti.

Torino, 4 giugno 2021,

Avv. Michele JACOVIELLO

